

**Ricorso proposto il 19 maggio 2011 — El Gizaerly/
Consiglio**

(Causa T-266/11)

(2011/C 219/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naglaa Abdallah El Gizaerly (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Pannick, Queen's Counsel, R. Lööf, barrister, e M. O'Kane, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, la decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 73);
- annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, il regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), che attua la decisione del Consiglio 2011/172/PESC;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 10000; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, secondo il quale l'art. 29 TUE sarebbe una base giuridica erronea e/o insufficiente per la decisione del Consiglio 2011/172/PESC in quanto:
 - la decisione di cui trattasi non perseguirebbe alcun obiettivo di politica estera;
 - l'adozione della decisione stessa (e del regolamento del Consiglio n. 270/2011) rappresenterebbe un abuso di potere; e
 - l'inclusione del ricorrente nell'allegato alla decisione del Consiglio 2011/172/PESC (e nel regolamento applicativo) sarebbe stata irrazionale.
- 2) Secondo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regio-

lamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

- 3) Terzo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il principio di proporzionalità.
- 4) Quarto motivo, basato sul fatto che il ricorrente avrebbe subito un danno quale conseguenza diretta dell'adozione della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011, che l'Unione sarebbe tenuta a risarcire.

**Ricorso proposto il 25 maggio 2011 — ClientEarth e a./
Commissione**

(Causa T-278/11)

(2011/C 219/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Paesi Bassi), Stichting Fern (Leida, Paesi Bassi), nonché Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾;
- dichiarare che la Commissione ha violato la convenzione di Aarhus ⁽²⁾;
- dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento n. 1367/2006 ⁽³⁾;
- annullare la decisione secondo la quale, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, sussisteva decisione implicita di rigetto per assenza di replica, nei termini assegnati, da parte della Commissione alla domanda di conferma delle ricorrenti;
- conferire efficacia di ingiunzione a quanto disposto dalla convenzione di Aarhus, il cui art. 9, n. 4, ordina alla Commissione di fornire accesso entro un determinato periodo di tempo a tutti i documenti richiesti, a meno che essi non siano protetti in base ad un'eccezione non soggetta a limitazioni, di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001;

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di procedura del Tribunale, ivi incluse le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento del rigetto della Commissione relativo alla loro domanda diretta ad ottenere l'accesso a documenti collegati ai regimi di certificazione facoltativa, sottoposta ad una richiesta di riconoscimento da parte della Commissione sulla base dell'art. 18 della direttiva 2009/28⁽⁴⁾.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una risposta nel termine prescritto e di esporre ragioni dettagliate per la richiesta di una proroga.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una risposta nel termine prorogato.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza della Commissione dell'obbligo di fornire ragioni dettagliate per negare l'accesso a ciascun documento.
- 4) Quarto motivo, vertente su una violazione degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una valutazione individuale e concreta del contenuto di ciascun documento.
- 5) Quinto motivo, vertente su una violazione dell'art. 4, n. 4, della Convenzione di Aarhus, dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, nonché dell'art. 6 del regolamento n. 1367/2006, dovuta al riferimento all'eccezione a tutela degli interessi commerciali.
- 6) Sesto motivo, vertente su una violazione dell'art. 4 della Convenzione di Aarhus, dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 e dell'art. 6 del regolamento n. 1367/2006, dovuta all'applicazione dell'eccezione secondo cui la messa a disposizione dei documenti pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione.
- 7) Settimo motivo, vertente su una violazione dell'art. 4, nn. 6 e 7, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione sarebbe venuta meno all'obbligo di stabilire quale

parte dei documenti potesse o non potesse essere messa a disposizione e non avrebbe adempiuto l'obbligo di stabilire il periodo di applicazione dell'eccezione pertinente.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
- ⁽²⁾ Convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
- ⁽⁴⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2011 — *Evropaïki Dynamiki/ECHA*

(Causa T-542/08)⁽¹⁾

(2011/C 219/33)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.

Ordinanza del Tribunale 7 giugno 2011 — *ArcelorMittal España/Commissione*

(Causa T-399/10)⁽¹⁾

(2011/C 219/34)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.